

Deliberazione originale del Consiglio comunaleN. 8 del Reg.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Data 4/2/1995L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno Quattro del mese di Febbraio alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla Prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Bonsignori A.	SI		Maccari S.		SI
Franci A.S.	SI		Mazzuoli G.		SI
Cecconi G.	SI		Morettoni N.		SI
Massari L.	SI				
Pascucci W.	SI				
Battisti S.	SI				
Benenati F.	SI				
Rappuoli R.	SI				
Magrini M.	SI				
Bonsignori D.	SI				
Foà U.	SI				
Tondi S.	SI				

Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 12In carica n. 15Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bonsignori Anna nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Feroci dr. Leonello La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 con il quale all'art.58 viene stabilito che i Comuni adottino un Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO il Regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTOLO meritevole di accoglimento;

VISTA la legge 8/6/1992 n.142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali";

VISTI pareri espressi dal responsabile del servizio e dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.53 della suddetta legge;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle fme di legge

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del decreto legislativo n.507 del 15/11/1993, composto di n. 23 articoli, così come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

D
O
ai sensi
S
n
Z
ca
Sulla pro
RESPON
DEL SER'
INTERESS
RESPONS
DI
RAGIONE
SEGRET.
COMUNA



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 8 del 4/2/95

OGGETTO Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto».

La proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO
 INTERESSATO

.....

.....

.....

Data..... Il Responsabile.....


Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

RESPONSABILE
 DI
 RAGIONERIA

..... favorevole

.....

.....

Data 7 FEB 1995 Il Responsabile 


Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

SEGRETARIO
 COMUNALE

..... favorevole

.....

.....

Data 4 FEB 1995 Il Segretario 

SEGUE →



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55900
Fax (0578) 55930

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA A NORMA DELL'ART.55, COMMA 5 DELLA LEGGE 8-6-90, N.142.-

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO

PER Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani

DI IMPUTARE LA SPESA DI LIRE _____ =

CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____

-----LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI £. _____ =COSI' IMPEGNATA:

CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____
CAP. _____	PER £. _____	BIL. _____	=RESIDUI _____

-----NON ESISTE LA SUFFICIENTE DISPONIBILITA', SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE UNO STORNO DI FONDI.

DELIBERAZIONE C.C. O G.C. N. _____ DEL _____

ANNOTAZIONI: _____

RADICOFANI, LI' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(CASAGLI DOMENICO GINO)



COMUNE DI RADICONOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____
DEL 4/2/1995 E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____

CONTROLLATO SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO. DI FIRENZE NELLA SEDUTA DEL
_____ CON DECISIONE N. _____

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____
ENTRATO IN VIGORE IL _____

Art. 1
Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, III comma del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D. L.vo 15.11.1993 n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 39 comma 2 della Legge 22.2.1994 n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, II comma del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39 comma 1 della Legge 22.2.1994 n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

Art. 2
Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo, a far tempo dal 1° Luglio 1994.

Art. 3
Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2 comma III punti 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39 comma 1 della legge 22.2.1994 n° 146.

Art. 4
Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 5
Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi;*
- b) distributori di carburante;*
- c) sale da ballo all'aperto;*
- d) banchi di vendita;*
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;*
- f) tettoie;*
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 comma III, punti 1 e 2 del DPR 10.9.1992 n. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della legge 22.2.1994 n. 146.*

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 6

Termine di presentazione della denuncia o della rettifica

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità.

Art. 7

Limiti territoriali di attivazione del servizio

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59, comma del D.P.R. 15.11.1993 n. 507.

Nel Regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri della determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti.

Il Regolamento contiene altresì le modalità di attivazione del servizio per quei locali o aree tassabili che sono utilizzati o serviti dal servizio pubblico solo in determinati periodi stagionali.

Art. 8

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- ufficio decentrato - Iscrizioni e variazioni sui modelli predisposti limitatamente alla civile abitazione;

Art. 9

Cancellazione dal ruolo

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 10
Rimborsi

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'Amministrazione comunale emanato ai sensi della legge 7-8-1990 n. 241.

Art. 11
Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art. 12
Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D. L.vo 15.11.1993 n. 507.

Art. 13
Classificazione di locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

- a) locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, di attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;*
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree turistiche;*
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;*
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi;*
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.*

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

Art. 14

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 15

Applicazione della tassa in funzione del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

Ai sensi dell'art. 59 2° comma nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta nella misura del 30%;

Art. 16

Determinazione della tariffa

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art. 61 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507.

A tale proposito la Giunta comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 Giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 e dall'art. 79 comma 5 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi della varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

Art. 17

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul perimetro interno delle aree scoperte.

Art. 18
Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 comma II del D.L.vo 15.11.1993 n. 507;
- b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:
(Esempio):

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esclusi dall' applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui al art. 62 comma 5 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507.

Art. 19
Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. comma 2 lett.c) della legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente. Nella ipotesi di occupazione ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma III lett. c) D.L.vo 15.11.1993 n. 507. Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 77 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del ...50... %.

Art. 20
Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

In attuazione dell'art. 63 comma II del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

- 10% per i condomini fino a n.4 alloggi
- 6% per i condomini fino a n.6 alloggi
- 3% per i condomini oltre n.6 alloggi

Art. 21 Riduzioni

In attuazione dell'art.67 del D.L.vo 15/11/1993 n.507 sono consentite le seguenti agevolazioni:

Locali di residenza condotti da un solo individuo ultrasessantacinquenne avente un reddito non superiore al reddito della pensione sociale riduzione del 50% della tassa.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.L.vo 15/11/1993 n.507 e nel D.P.R. n.915 10/9/1982, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni, in caso di contrasto.

Art.23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art.46 della legge 8/6/1990 n.142, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.

